



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 152
DEL 29.12.2017

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno *duemiladiciassette*, addì *ventinove* del mese di *dicembre* alle ore *10,00* nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	DELCONTI Giovanni	Sindaco		X
2	LUONGO Pierpaolo	Assessore Vicesindaco	X	
3	PIAZZA Walter	Assessore	X	
4	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno		X
5	MIGLIO Roberta	Assessore esterno	X	
		Totali	3	2

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale* Dott.ssa GIUNTINI Francesca che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. LUONGO Pierpaolo, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N.152 in data 29.12.2017

OGGETTO: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI. ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- In data 31-08-2017 è scaduta la convenzione relativa al "ASD Sport Village Bulè";
- In data 31-12-2017 andrà in scadenza la convenzione relativa all'utilizzo dei campi da tennis;
- In data 31.12.2017 andrà in scadenza la convenzione con l'Associazione Motoclub Bellinzago con sede a Bellinzago Novarese per l'utilizzo della pista di motocross;
- In data 31.12.2017 scadrà l'appalto per la gestione del centro sportivo comunale affidato alla ditta "Genovese Maria";

RILEVATO CHE:

Questa Amministrazione comunale è intenzionata a rivedere l'intera gestione della struttura comunale affidando alle società sportive, oltre all'uso degli impianti, anche le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché la gestione di pulizie e di utilizzo dell'impianto ed area ad esso assegnato;

VISTA:

La necessità di non interrompere l'uso degli stessi e di garantire la pulizia e la custodia del centro sportivo comunale, in attesa che vengano deliberate le nuove convenzioni e venga stabilito un nuovo servizio di custodia degli impianti;

VISTE:

le convenzioni allegate alla presente;

RILEVATA:

L' esigenza di garantire il servizio di custodia e pulizia del centro sportivo di via Cameri sino al 30 aprile 2018 e di convenzione, l'utilizzo degli impianti sino al 30.09.2018 al fine di completare la stagione agonistica delle varie società;

VISTO:

Il Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267 (T.U. –leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTO:

Il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 14 del 01-03-2011 esecutiva a norma di legge;

VISTO

L'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs 18 agosto 2000 e dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento – in quanto atto di indirizzo ai sensi del 3° comma dell'art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs 18 agosto 2000 – non è richiesto alcun parere in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione palese unanime;

DELIBERA

- 1) Di incaricare l'Ufficio Tecnico comunale ad adottare tutti gli atti necessari a garantire la continuità della gestione del centro sportivo comunale sino al 30 aprile 2018.
- 2) Di autorizzare il Responsabile del servizio per la sottoscrizione delle Convenzioni allegate.
- 3) Di dare atto che le suddette Convenzioni scadranno in data 31.09.2018;
- 4) Di impegnare a favore della Società ASD SPORT VILLAGE BULE' la somma di € 10.000,00 da erogarsi in n. 2 rate così suddivise:
 - 40% entro il 30 giugno 2018;
 - saldo entro il 30 settembre 2018.
- 5) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Rep. N. ...

CONVENZIONE

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Bellinzago Novarese e la Società ASD Sport Village Bulè di Bellinzago Novarese per la gestione e la manutenzione dei seguenti campi di calcio e locali di servizio:

- Campo sportivo sussidiario da mt. 100 x 50.
- Campo allenamenti da mt. 58 x 32.
- Campo principale, presso il centro sportivo di Via Cameri, 100.
- Locali ad uso sede/segreteria, ripostigli e magazzini.

L'anno 2018, addì del mese di ... nella residenza municipale

FRA

il Comune di Bellinzago Novarese(in seguito per brevità indicato come "Comune") con sede a Bellinzago Novarese, via Matteotti, 34 P. IVA 00190090035, rappresentato dal Geom. Vito Battioni nato a Bellinzago il 14.06.1960 nella sua qualità di Responsabile di Servizio,

E

la Società ASD Sport Village Bulè (in seguito per brevità indicata come "Società") con sede in Bellinzago Novarese Strada Cesarina, 5 P.IVA 02153360033 nella persona del suo Presidente Sig. Luigi BLASI, nato a Potenza il 27.09.1965 residente a Bellinzago Novarese in via Don Minzoni, 74/A.

Premesso che

L'Amministrazione del Comune e la Società, al fine di preservare il manto erboso del campo principale, convengono sulla necessità di rinnovare gli accordi in convenzione per assicurare la gestione e la manutenzione di tutti e tre i sopracitati campi.

Ciò premesso

- 1) Il Comune mette a disposizione della Società, in comodato d'uso, la seguente attrezzatura:
 - a. n. 4 carrelli autotrainanti NELSON RAIN TRAIN per l'irrigazione
 - b. locali di servizio, individuati nell'allegata planimetria.
2. Le spese per l'acquisto del materiale necessario per i lavori di concimazione, diserbi selettivi, riporti terra e semine, livellazioni e rullatura, nonché l'esecuzione dei lavori

saranno a carico Società.

3. La società medesima si impegna a provvedere direttamente al periodico taglio dell'erba, alle operazioni di irrigazione dei campi erbosi, al tracciamento delle strisce di delimitazione dei campi di gioco, all'eventuale sgombero della neve ed a tutti i lavori di manutenzione ordinaria delle attrezzature avute in consegna dal Comune. La società si impegna, altresì, ad assicurare la manutenzione dei locali.
4. Per l'esecuzione di tutti gli interventi e di tutte le forniture previste, a carico della Società, il Comune garantisce alla stessa la somma di € 10.000,00 per la durata di validità della presente Convenzione.
Al fine dell'erogazione del contributo il Legale rappresentante, dovrà fornire un'autocertificazione con indicati i lavori e le forniture eseguite.
Il contributo sarà erogato con le seguenti scadenze:
40% entro il 30 giugno 2018;
saldo entro il 30 settembre 2018, previa presentazione nella prima decade di settembre della documentazione prevista nel successivo comma.

L'erogazione del versamento a saldo, sarà subordinato alla presentazione di una Relazione sugli interventi effettuati e i costi sostenuti, supportati da idonea documentazione, presentata dalla Società.
5. La Società si impegna inoltre a mantenere il Comune indenne da ogni responsabilità derivante per danni, infortuni e contributi assistenziali e previdenziali per il personale addetto a tale attività.
6. La Società si impegna inoltre, secondo le vigenti norme antincendio a mettere a disposizione, per le manifestazioni aperte al pubblico, da essa organizzate, il necessario personale addestrato, nel rispetto di quanto contenuto nel Piano di Emergenza ed Evacuazione.
7. La Società garantisce l'osservanza del Regolamento di Utilizzo del Centro Sportivo, in ogni sua parte, si impegna, altresì, a sensibilizzare gli utenti del Centro Sportivo ad un corretto uso delle strutture per il tramite dei suoi dirigenti o eventuali addetti al servizio d'ordine. In particolare in occasione delle partite di campionato, allenamenti e durante i tornei primaverili.
8. Sulla base di queste premesse, il Comune di Bellinzago Novarese, concede pertanto alla Società ASD Sport Village Bulè, l'uso gratuito dei suddetti campi per lo svolgimento dei campionati di categoria e comunque fino alla definizione dell'avviso di gara a valenza pubblica per l'assegnazione della gestione e manutenzione dei campi di calcio.
9. Resta inteso che sul campo principale si giocheranno esclusivamente le gare ufficiali di campionato: gli eventuali incontri amichevoli e qualsiasi altro uso, dovranno essere autorizzati dal Comune stesso.

10. I suddetti campi di calcio saranno utilizzati anche da altre Società ed Associazioni sportive operanti nel Comune di Bellinzago Novarese, secondo le modalità previste dal vigente regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi, previa richiesta ed autorizzazione del Comune di Bellinzago Novarese, sentita la Società, in modo da accordarsi su disponibilità, date ed orari.
11. La stessa Società non potrà comunque imporre veto alcuno.
12. In caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali, la convenzione si intenderà automaticamente rescissa.
13. La presente convenzione avrà validità fino al 31.09.2018.
14. Il Comune si riserva la facoltà di accedere in qualsiasi momento alle strutture oggetto della presente convenzione al fine di verificare lo stato e l'utilizzo.

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. BATTIONI Vito

REP. N.

CONVENZIONE TRA COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE E ASSOCIAZIONE TENNIS CLUB BELLINZAGO PER LA GESTIONE DEL CAMPO POLIVALENTE E DEI CAMPI TENNIS – CENTRO SPORTIVO –

L'anno 2018 addì del mese di presso la sede del Comune di Bellinzago Novarese, in P.zza Martiri, n. 13,

TRA

BATTIONI geom. Vito nato a Bellinzago Novarese il 14-06-1960 domiciliato per la carica presso il Comune di Bellinzago, il quale interviene in questo atto nella sua qualifica di Responsabile dell'area tecnica del comune di Bellinzago Novarese (C.F. 00190090035) ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000, ed in forza del provvedimento sindacale n. 8 del 16.12.2014 di nomina a Responsabile,

E

..... nato a il e residente a Bellinzago Novarese via la quale agisce in nome e per conto dell'Associazione Tennis Club Bellinzago (C.F. 94035120032) con sede in Bellinzago Novarese via Cameri, 100 in qualità di Presidente come si evince dal verbale del Consiglio Direttivo in data

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1- Il Comune di Bellinzago Novarese, proprietario di un campo polivalente coperto e di 2 campi da tennis, concede al Tennis Club Bellinzago e per esso al suo Presidente, la gestione delle prenotazioni relative alle strutture stesse.

2 - Il Tennis Club Bellinzago esercita la gestione degli impianti, così come precisato al successivo punto 3, mediante un Consiglio di Amministrazione eletto ai sensi del proprio Statuto. Copia dello stesso con le eventuali modifiche intercorse dovranno essere trasmesse al Comune entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto.

3 - Il Tennis Club Bellinzago durante il periodo di concessione, unitamente ai propri soci, si impegna a proprie spese a provvedere:

- ricezione delle prenotazioni durante l'orario di apertura e trascrizione su apposito registro, preventivamente vidimato dal Comune;
- apertura e chiusura della porta d'accesso alla struttura polivalente;
- accensione illuminazione e riscaldamento del campo polivalente;
- spegnimento delle luci e riscaldamento del campo polivalente;
- presentare semestralmente (31 luglio e 31 dicembre) al Comune copia del Registro Prenotazioni e rendiconto delle tariffe incamerate;

- versare semestralmente gli introiti pari al 30% delle quote orarie derivanti dall'uso dei campi da tennis
- pulizia degli impianti;
- segnature dei campi di gioco;
- arredo sportivo della struttura e sua conservazione;
- mantenimento del manto secondo le norme;
- posa in opera di cestini porta rifiuti

4 - Sono a carico del Comune:

- costi relativi all'energia elettrica, gas, metano;
- manutenzione degli impianti di illuminazione, compreso cambio lampade e manutenzione completa punti luce quando necessario;
- mantenimento in efficienza della centrale termica;
- manutenzione del verde adiacente alla struttura;
- spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
- il canone per la raccolta rifiuti
- la pulizia degli spogliatoi
- manutenzione delle recinzioni

5 - Il Tennis Club Bellinzago garantisce che gli impianti saranno utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva, salvo eventuali autorizzazioni rilasciate dal Comune per usi diversi.

La Società assicura che l'uso degli impianti sarà riservato prevalentemente per la pratica del tennis con il primario scopo di promuovere ed incentivare l'attività sportiva. A tale fine la Società si impegna ad organizzare corsi di tennis per ragazzi, diretti da allenatori o da istruttori giocatori di categoria nazionale, si presta ad organizzare manifestazioni di incentivazione tennistica ed a diffondere notizie sulle iniziative da svolgere o svolte.

6 – Il Tennis Club Bellinzago si impegna ad assicurare alle Società Sportive, con Scuola riconosciuta da Organi Federali, l'uso del campo polivalente per n. 5 ore settimanali distribuite su tre giornate, applicando la quota di rimborso spese per esse prevista nella delibera annuale per l'utilizzo delle strutture sportive (costo orario + 25% di maggiorazione per le spese di pulizia e riscaldamento).

7 – Il Tennis Club garantisce l'apertura della struttura dalle ore 8.30 alle ore 22.30.

8 - Il Tennis Club Bellinzago previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione

Comunale,

può ospitare manifestazioni di promozione tennistica ed incontri dei campionati a squadre (Coppa Italia) organizzati dalla F.I.T. senza riconoscere alcun corrispettivo;

può organizzare tornei di tennis e/o calcetto non riconosciuti dagli organi federali, concordando con l'Amministrazione Comunale tariffe di adesione e corrispettivi da riconoscere.

9 – Le tariffe orarie di utilizzo dei campi da tennis sono determinate annualmente dalla Giunta comunale su proposta della società che dovrà pervenire entro il 30 novembre.

10 - Ogni intervento sulle strutture che modifichi le stesse o che modifichi la loro destinazione d'uso devono essere sottoposte alla preventiva approvazione dell'Amministrazione Comunale.

11 – La Società TENNIS CLUB BELLINZAGO, durante il periodo di concessione, si impegna a provvedere:

- a) alla realizzazione, a proprie spese, conformemente alle vigenti normative in materia, della copertura di uno dei due campi da tennis.
- b) tale opera sarà realizzata nel corso del periodo di durata della convenzione;
- c) diverrà di proprietà comunale, alla scadenza della presente, senza che la Società possa pretendere alcun indennizzo.

12 - Il Comune di Bellinzago diventa proprietario, oltre a quanto indicato all'art. 11, di tutte le opere che si realizzeranno con l'attuazione di questo accordo. Il Comune è comunque esentato da qualsiasi risarcimento e da qualsiasi responsabilità finanziaria.

13 - Il Comune autorizzerà, previa comunicazione della SOCIETÀ TENNIS CLUB BELLINZAGO, l'uso di strumenti pubblicitari (striscioni, cartelloni, ecc...) da applicare momentaneamente e/o permanentemente alle pareti interne del campo coperto ed alle reti di recinzione degli impianti estivi. L'autorizzazione è subordinata al pagamento al Comune, per il tramite dell'apposito servizio, all'imposta locale di pubblicità da parte del richiedente. Al fine dell'accertamento dell'assolvimento di detta obbligazione, è garantito il libero accesso agli impianti, al personale ispettivo della Società appaltatrice ad esso preposta;

14 - LA SOCIETÀ TENNIS CLUB BELLINZAGO si impegna inoltre a rispettare le seguenti condizioni:

l'uso dei campi e relative attrezzature è aperto a tutti indistintamente, residenti a Bellinzago Novarese e non. Resta comunque in facoltà alla Società interdire l'accesso ai campi ed alla zona data in concessione a chi, in passato, ha mostrato di non osservare le norme di buon comportamento, non ha corrisposto le dovute quote, non ha rispettato senza giustificato motivo le prenotazioni del campo da gioco.

15 - Le prenotazioni dei campi non dovranno eccedere i quindici giorni di calendario. Qualora il Comune di Bellinzago ne rilevi la necessità, la SOCIETA' TENNIS CLUB BELLINZAGO è tenuta ad organizzare corsi di iniziazione alla pratica tennistica a tariffe concordate con l'Amministrazione Comunale.

16 -La Società, pagate tutte le spese derivanti dalla gestione dei campi e finanziate le proprie attività agonistiche ed i programmi di formazione sportiva, dovrà reinvestire il proprio attivo di Bilancio al miglioramento degli impianti nonché allo sviluppo di ulteriori attività atletiche in collaborazione con le altre società sportive locali.

17 -Il Comune si riserva il diritto di accedere in qualsiasi momento per scopi ispettivi agli impianti sportivi oggetto della presente convenzione;

18 - La presente convenzione ha validità fino al 31.09.2018 e può essere revocata dal Comune in qualunque momento se si riscontrano irregolarità nell'adempimento della medesima secondo le modalità stabilite dal Codice Civile con preavviso di tre mesi da spedirsi per raccomandata R.R.

Nel caso di gravi irregolarità la rescissione avverrà contemporaneamente all'accertamento dei fatti.

Non si procede alla registrazione della presente convenzione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26-04-1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BATTIONI geom. Vito

TENNIS CLUB BELLINZAGO

BAGNATI Anna

RINNOVO CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE ED IL MOTOCLUB BELLINZAGO PER L'UTILIZZO DELLA PISTA DI MOTOCROSS

L'anno 2018, addì del mese di giugno tra il Comune di Bellinzago Novarese rappresentato dal Geom. Vito BATTIONI, nato a Bellinzago Novarese il 14-06-1960, nominato Responsabile del Servizio con atto del Sindaco in data 16-06-1999 il quale agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione di G. C. n° 63 del 23.05.2017 ed il MOTOCLUB BELLINZAGO, rappresentato dal suo Presidente Sig. Roberto TREVISAN, nato a Novara il 20.08.1978 e residente a Bellinzago Novarese in Via Paolo Ardizio, 11, si conviene quanto segue:

Il Comune di Bellinzago Novarese CONCEDE al Motoclub Bellinzago, rappresentato dal suo Presidente Sig. TREVISAN Roberto, l'uso del terreno sotto indicato di proprietà comunale per utilizzarlo come pista di motocross gestita dal suddetto Motoclub:

ART.1

Il terreno è indicato a catasto al foglio 20 mappali 65 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 ed ha una superficie di mq. 23.420; è ubicato in località "Abbasso del Motto" e confina a nord con il Comune di Oleggio a mezzo di strada vicinale, a levante con il Canale Elena, a sud ed a ovest con boschi di proprietà privata.

ART.2

Il Motoclub riceve in consegna il terreno attualmente già predisposto a pista di motocross, nelle condizioni indicate nell'allegata planimetria. Sarà a carico della Società ogni spesa per manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto. Ogni variazione di percorso, di attrezzature, di recinzioni o eventuali nuove opere che il Motoclub volesse realizzare, dovranno essere autorizzate dal Comune a seguito di specifica richiesta da parte del Presidente del Motoclub.

ART.3

Nella consegna del terreno si precisa che vi sono a dimora innumerevoli piante di varie essenze. E' fatto divieto di tagliare le sopra indicate piante. Nel caso di assoluta necessità potrà essere autorizzato, dagli enti competenti, il taglio di qualche pianta solo a seguito di specifica motivata richiesta. Potrà invece essere tolto tutto il minuto sottobosco ed erbe. In caso di varianti della pista che portino al necessario taglio di alberi, lo stesso dovrà essere compensato con la piantumazione di uguali essenze in altri punti dell'area interessata, previa specifica autorizzazione da parte degli enti competenti.

ART.4

L'accesso al terreno è dato tramite la strada vicinale detta "dei Boschi" o tramite la strada vicinale detta "Strera" a levante del Canale, proveniente dalla Via Ticino. Ogni altro accesso è abusivo.

ART.5

L'uso della pista di motocross e delle attrezzature annesse è subordinato alle autorizzazioni della Questura, Prefettura e dei Vigili del Fuoco e della Commissione Locale di Vigilanza. Le richieste dovranno essere espressamente richieste dal Motoclub. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a cose e persone derivanti dalle attività che si svolgono sul terreno dato in concessione.

ART.6

La presente convenzione ha validità fino al 30.09.2018. Il Comune si riserva la facoltà di accedere nella proprietà per eventuali controlli della consistenza patrimoniale. Non potranno essere apportate innovazioni o modifiche all'impianto, senza esplicita autorizzazione scritta del Comune. Al termine della Convenzione, eventuali opere autorizzate rimarranno acquisite al patrimonio comunale.

ART. 7

Per il suddetto periodo il Motoclub verserà al Comune, quale corrispettivo di affitto del terreno sopraindicato la somma di € 100,00 da versarsi entro il 30 giugno c.a.

ART.8

Tutte le spese relative alla presente convenzione fanno carico al Motoclub.

IL PRESIDENTE DEL
MOTOCLUB BELLINZAGO

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom Vito BATTIONI

.....

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to Dott. LUONGO Pierpaolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

Dott.ssa GIUNTINI Francesca

★★

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il giorno **02.02.2018** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D. Lgs.

Dalla residenza municipale, **02.02.2018**

LA RESPONSABILE UFFICIO AA.GG.

F.to

BARBERO Margherita

★★